



# **COMUNE DI LUGO DI VICENZA**

## **PROVINCIA DI VICENZA**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con delibera di C.C. n. 53 del 29/12/2020

## SOMMARIO

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ART. 1 –  | OGGETTO                                                                     |
| ART. 2 –  | DISPOSIZIONI GENERALI                                                       |
| ART. 3 –  | PRESUPPOSTO DEL CANONE                                                      |
| ART. 4 –  | SOGGETTO PASSIVO                                                            |
| ART. 5 –  | COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE                                                 |
| ART. 6 –  | FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                    |
| ART. 7-   | RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE                                                |
| ART. 8 –  | CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE                                    |
| ART. 9 -  | CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI |
| ART. 10 – | MERCATI TRADIZIONALI E MERCATI PERIODICI TEMATICI                           |
| ART. 11 – | OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI                      |
| ART. 12 – | OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE                                        |
| ART. 13 – | VERSAMENTO DEL CANONE                                                       |
| ART. 14 – | SUBENTRO, CESSAZIONE E RIMBORSI                                             |
| ART. 15 - | OCCUPAZIONI ABUSIVE                                                         |
| ART. 16–  | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA                                         |
| ART. 17 – | RIMBORSI                                                                    |
| ART. 18 – | SANZIONI                                                                    |
| ART. 19 – | NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI                                       |
| ART. 20 – | ENTRATA IN VIGORE                                                           |

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Lugo di Vicenza.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1193, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.

## **ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **ART. 3 – PRESUPPOSTO DEL CANONE**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **ART. 5 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente per il periodo stabilito dalle vigenti norme Nazionali e Regionali.

#### **ART.6- FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### **ART. 7 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

#### **ART. 8 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e dalle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

#### **ART. 9- CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### **ART. 10 – MERCATI TRADIZIONALI E MERCATI PERIODICI TEMATICI**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

#### **ART. 11 – OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

#### **ART. 12 – OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
  - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

#### **ART. 13 – VERSAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 500,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 500,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Per le occupazioni effettuate da operatori "precari" come individuati dal Regolamento per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

#### **ART. 14 – SUBENTRO, CESSAZIONE E RIMBORSI**

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

#### **ART. 15- OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **ART. 16- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **ART.17- RIMBORSI**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, con le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate comunali.

## **ART. 18- SANZIONI**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal regolamento generale delle entrate.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

## **ART. 19 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, alle norme contenute nel C.d.S., alla Legge 160/2019 e alle successive norme, legislative e/o regolamentari, in materia approvate.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al C.d.S., nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità ed occupazione suolo pubblico, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

## **ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento consta di n. 20 articoli ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. Nell'eventualità che il Legislatore intervenga con una proroga, il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di proroga.